

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 11-9063

Preso d'atto dello scioglimento e liquidazione volontaria di UNIONFIDI PIEMONTE S.C. e disposizioni per la restituzione alla Regione Piemonte dei fondi conferiti ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 luglio 2016 n. 16.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

l'art. 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n° 365 prevedeva interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000;

ai sensi del comma 3 della norma citata, il Dipartimento della protezione civile emanava la Direttiva 30 gennaio 2001 (di seguito Direttiva) per l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge, che dettava i criteri e le modalità per la concessione dei benefici alle imprese e agli altri soggetti indicati, prevedendo che le Regioni disciplinassero la concessione di tali benefici direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito, cui trasferire eventualmente le risorse finanziarie necessarie;

ai fini di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi, la Direttiva prevedeva altresì, al punto 2.6, che le Regioni potessero destinare parte delle risorse ad esse assegnate alle strutture di garanzia già esistenti ed operanti sul territorio regionale;

la D.G.R. 2-2300 del 20 febbraio 2001 individuava l'istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) quale soggetto incaricato dell'erogazione dei contributi spettanti alle imprese, nonché della stipula di appositi accordi con gli istituti di credito per l'accensione dei finanziamenti in conto interessi e con strutture di garanzia collettiva fidi finalizzati alla prestazione della garanzia sostitutiva sui finanziamenti suddetti;

in data 20 giugno 2001, ai sensi della deliberazione succitata, veniva stipulata apposita convenzione tra la Regione e Finpiemonte (repertorio n. 5899) per l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti indicati al punto 2.1 della Direttiva, demandando a successivo provvedimento la definizione delle modalità per l'accensione dei finanziamenti e l'erogazione dei contributi in conto interessi (schema di convenzione approvato con Determinazione dirigenziale n. 163 del 14/06/2001);

la Giunta regionale, con successiva deliberazione n. 40-4334 del 5/11/2001, approvava i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e l'erogazione dei contributi in conto interessi nonché per la prestazione delle garanzie di cui agli artt. 2.2 (Entità e tipologia dei benefici concedibili) e 2.6 (Garanzie) della Direttiva.

Dato atto che:

veniva sottoscritto dalle Parti (in data 5/12/2001 rep. 6527), un atto aggiuntivo (schema approvato con DD. 385/2001) alla convenzione rep. n. 5899 del 20/6/2001, per integrare le attività di Finpiemonte derivanti dall'applicazione degli artt. 2.2 e 2.6 succitati, in virtù del quale:

per la concessione delle garanzie veniva costituito presso Finpiemonte un Fondo con dotazione iniziale di Euro 15.493.706,97 e Finpiemonte veniva autorizzata a versare le somme assegnate a tal fine dalla Regione alle strutture di garanzia collettiva fidi costituite ed operanti sul territorio regionale;

per la gestione di tali somme, Finpiemonte stipulava apposita convenzione con EUROFIDI e UNIONFIDI (in data 03/04/2002) erogando ad essi rispettivamente 9 milioni e 3,5 milioni di Euro per la costituzione dei relativi Fondi;

tali convenzioni prevedevano, fra l'altro che "al termine delle operazioni previste (...) il Fondo residuo, comprensivo degli interessi maturati e diminuito dei pagamenti relativi alle perdite accertate e non recuperate, verrà restituito a Finpiemonte".

Premesso, inoltre, che in data 29 luglio 2016 veniva approvata la legge regionale n. 16 [Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)], il cui art. 33 (Risorse destinate ai Confidi) prevedeva espressamente che “Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 'Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali'), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e destinate ad Eurofidi ed Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi. Tali risorse sono accantonate a fondo rischi con obbligo di restituzione delle sole risorse che residuano al 31.12.2023”.

Preso atto che:

con ordine del giorno n. 890 del 10 ottobre 2016 il Consiglio regionale del Piemonte, a seguito dell'esito dell'Assemblea dei soci di EUROFIDI del 15 settembre 2016 che ha deciso la messa in liquidazione della società, prendendo atto che non sussistevano le condizioni per la sua ricapitalizzazione, impegnava la Giunta regionale a proseguire le azioni atte ad assicurare mediante Finpiemonte adeguati strumenti di garanzia e controgaranzia, tramite la ricerca prioritaria di accordi con confidi vigilati nella logica dell'integrazione degli operatori e dell'addizionalità delle risorse finanziarie;

con nota del 15/09/2016 (come da documentazione agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale) UNIONFIDI comunicava a Finpiemonte l'esatto ammontare delle risorse allocate, pari ad € 3.193.651,67.

Richiamato che con DGR n. 31-4398 del 19/12/2016:

si dava attuazione, per i soli rapporti con Unionfidi, a quanto disposto dalla L.R. del 29 luglio 2016 n. 16 relativamente al mantenimento in capo ad Unionfidi delle risorse residue ad esso destinate ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001 (per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18);

si provvedeva in particolare a:

- autorizzare la Direzione Competitività del Sistema regionale ad avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo fornito da Finpiemonte;

- impegnare Finpiemonte a stipulare apposita convenzione con UNIONFIDI per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 18/2015 succitata;

- impegnare Unionfidi a:

1. mantenere fino al 31/12/2023, i requisiti, patrimoniali e non, richiesti dalla Banca d'Italia, quali presupposti imprescindibili all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ai sensi del nuovo Testo Unico Bancario (TUB) e a garantire la sana e prudente gestione delle risorse;
2. rilasciare garanzie a sostegno dei finanziamenti attivati dalle piccole e medie imprese piemontesi per un importo pari ad almeno 5 volte il valore delle risorse allocate, ammontanti a € 3.193.651,67, entro il 2018;
3. mettere a disposizione di Finpiemonte i dati necessari al monitoraggio delle garanzie prestate e alla verifica del rispetto degli impegni suddetti, dando anche evidenza delle garanzie prestate a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi di cui alla L.R. 3 agosto 2015, n. 18;

4. dimostrare, alla scadenza del 31.12.2023, il positivo impatto delle risorse allocate sulle garanzie prestate alle PMI piemontesi anche successivamente ed in aggiunta rispetto al target 2018;

- demandare alla citata Direzione regionale competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione della suddetta deliberazione.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 275 del 16/6/2017 si affidava l'incarico a Finpiemonte per le attività connesse al monitoraggio delle garanzie prestate da Unionfidi a sostegno dei finanziamenti attivati dalle p.m.i. piemontesi in attuazione della suddetta DGR n. 31-4398 del 19/12/2016.

Preso atto, inoltre, che:

- con provvedimento del 24 luglio 2017 la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 1, lett. b), del T.U.B., la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi di UNIONFIDI S.C.

- in data 21/6/2018 è stata iscritta nel registro imprese la procedura di scioglimento e liquidazione volontaria della società cooperativa UNIONFIDI S.C.;

- la revoca operata dalla Banca d'Italia non consente più ad UNIONFIDI di esercitare l'attività di rilascio di garanzie, come disposto con D.G.R. 31-4398 del 19/12/2016 e dunque vengono a mancare i presupposti per il mantenimento in capo a UNIONFIDI delle risorse di cui all'art. 33 della L.R. 16/2016 succitata.

Dato atto che:

con nota prot. 15020/A1905A del 18/02/2019 la Direzione Competitività del sistema regionale ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intendimento di richiedere ad Unionfidi, per quanto sopra esposto, la restituzione delle somme in questione e che per motivi di contabilità, salvo diversa indicazione, tali risorse saranno "individuate come regionali e rientranti nella piena disponibilità della Regione, potrebbero essere destinate a finalità coerenti con quelle a suo tempo individuate con la Direttiva 30 gennaio 2001".

entro il tempo indicato nella succitata nota non è pervenuta alcuna risposta dal Ministero competente e che pertanto tali risorse saranno iscritte come risorse regionali.

Ritenuto che si rende pertanto necessario:

disporre la restituzione da parte di UNIONFIDI dei fondi detenuti ai sensi della L.R. del 29 luglio 2016 n. 16 (che derivavano dalle risorse residue del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e destinate ad Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001) per consentire di rilasciare garanzie a sostegno dei finanziamenti alle piccole e medie imprese piemontesi, in particolare a quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18;

demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Dato inoltre atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e che la somma totale di € 3.193.651,67 sarà accertata sul capitolo di entrata 39630 per l'annualità 2019.

Visti:

- lo Statuto Regionale;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di prendere atto dell'esistenza della procedura di scioglimento e liquidazione volontaria della società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi UNIONFIDI PIEMONTE S.C. (C.F. 01725030017) e del conseguente venir meno dei presupposti sulla base dei quali la precedente deliberazione n. 31-4398 del 19/12/2016 aveva stabilito, in attuazione della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16, di mantenere in capo ad Unionfidi le risorse residue ad esso destinate ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001;
- di disporre la restituzione da parte di UNIONFIDI dei fondi detenuti ai sensi della L.R. del 29 luglio 2016 n. 16, per un importo pari a € 3.193.651,67, derivanti dalle risorse residue del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e destinati ad Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001 per consentire di offrire garanzie a sostegno dei finanziamenti alle piccole e medie imprese piemontesi, in particolare a quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18;
- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e che la somma totale di € 3.193.651,67 sarà accertata sul capitolo di entrata 39630 per l'annualità 2019.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 .

(omissis)